



Disegno

Legge federale sull'assicurazione malattie

(LAMal)

(Riduzione dei premi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2021¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1^{ter}–1^{septies}

^{1ter} Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel Cantone.

^{1quater} La quota minima è calcolata in base alla quota media dei premi sul reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:

- a. se i premi rappresentano meno del 10 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 5 per cento delle spese lorde;
- b. se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;
- c. tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.

¹ FF 2021 2383

² RS 832.10

¹quinquies Il calcolo della quota minima si basa su:

- a. il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta;
- b. i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme d'assicurazione.

¹sexies Per valutare se un Cantone adempie la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti di cui si fa carico in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l'articolo 66.

¹septies Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Nei primi due anni civili che seguono l'entrata in vigore della modifica del ... la quota minima di cui all'articolo 65 capoverso 1^{ter} corrisponde in tutti i Cantoni al 5 per cento delle spese lorde.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020⁴ «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 642.11

⁴ FF 2020 1548